

E fu così che il Canton Ticino decise di erigere le barricate (fiscali) per arginare l'avanzata dei padroncini



Sebastian Mascetti

Avvocato
Giurista presso l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni
Segretario della Commissione tributaria del Gran Consiglio

All'inizio d'autunno dell'anno 2014 il Gran Consiglio ha accolto, a maggioranza bulgara, l'iniziativa generica presentata da Michela Delcò Petralli e cofirmatari. A seguito di tale delibera parlamentare, la deducibilità delle spese di manutenzione e di miglioria sostenute dalle persone fisiche che hanno affidato l'esecuzione dei lavori a ditte con sede all'estero, sarà subordinata alla produzione di un bonifico bancario (o mezzo simile) che attesti l'avvenuto pagamento delle prestazioni. Da ciò ne discende che il pagamento in contanti di una fattura non avrà pertanto nessuna valenza fiscale. Le accresciute esigenze documentali per prestazioni o materiali forniti da ditte estere sono in vigore dal 1. gennaio 2015

1.

La genesi

In principio fu un atto parlamentare. Tutto prese infatti inizio dall'iniziativa generica denominata "Per una modifica degli art. 31 e 134 della Legge tributaria (combattere il fenomeno dei padroncini^[1])" depositata in data 23 settembre 2013 dai granconsiglieri Michela Delcò Petralli, Francesco Maggi e Sergio Savoia^[2]. La proposta, volta a favorire il tessuto economico cantonale disincentivando i contribuenti ad appaltare lavori a ditte estere, postulava, nell'ambito dell'imposizione sul reddito, la modifica della disposizione sulle deduzioni sui proventi della sostanza (articolo 31 capoverso 2 della Legge tributaria [di seguito LT] e nell'ambito dell'imposizione sugli utili immobiliari, la modifica della norma sui costi di investimento (articolo 134 capoverso 1 LT). Gli emendamenti legislativi summenzionati proponevano di concedere al contribuente la deduzione delle spese di manutenzione e di investimento relative a lavori eseguiti da persone o ditte non assoggettate in Svizzera, solo nella misura in cui venisse comprovato che l'utile realizzato da questi mandatari o appaltatori fosse stato debitamente dichiarato all'autorità fiscale del Paese di domicilio o di sede (Italia).

2.

I lavori parlamentari

Seguendo il normale iter parlamentare l'iniziativa è approdata sui banchi della Commissione tributaria. Durante le discussioni sulla trattanda sono stati evidenziati alcuni ostacoli legati all'attuazione dell'iniziativa. Dal profilo probatorio è stato infatti

Disclaimer:

Le considerazioni del presente contributo sono espresse dall'autore a titolo personale e non vincolano in alcun modo la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino

rilevato che il contribuente non avrebbe potuto produrre la certificazione dell'avvenuta dichiarazione in Italia del provento conseguito in Ticino dalla ditta estera poiché l'autorità fiscale italiana (Agenzia delle Entrate) non rilascia simili attestazioni. Di conseguenza la deduzione non avrebbe potuto essere concessa nemmeno in caso di diligenza del contribuente.



La situazione di stallo è stata tuttavia superata grazie alla proposta, formulata da Gabriele Pinoja, di vincolare la deduzione dei costi di manutenzione o di miglioria alla produzione, da parte del contribuente, del bonifico bancario a favore della ditta estera fornitrice della prestazione e/o del materiale^[3]. Nel rapporto unico redatto in data 12 settembre 2014 da Lorenzo Bassi, la Commissione tributaria, accogliendo lo spirito dell'iniziativa presentata in forma generica, chiedeva al Consiglio di Stato di implementare questo cambiamento di prassi nell'accertamento fiscale già a partire dal periodo fiscale 2015^[4]. Durante la seduta parlamentare del 23 settembre 2014 il Gran Consiglio ha plebiscitato il rapporto con 74 voti favorevoli ed 1 astensione^[5].

3.

Il motivo del cambiamento di prassi

Nel caso in cui i contribuenti affidano l'esecuzione di lavori a ditte con sede all'estero, l'autorità di tassazione si trova nell'impossibilità di procedere a controlli incrociati destinati a verificare la correttezza delle informazioni. L'accresciuto onere probatorio della produzione del bonifico bancario trova quindi la sua giustificazione nel principio della territorialità, norma

secondo cui non è possibile effettuare delle verifiche nel caso in cui i soggetti fiscali non risiedono nel medesimo Stato.

4. L'attuazione

L'implementazione della nuova prassi non implica nessuna modifica legislativa ma unicamente un cambiamento nella modalità d'accertamento da parte dell'autorità fiscale, segnatamente degli Uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche. Questa nuova prassi si applica per le spese di manutenzione e miglioria sostenute a partire dal 1. gennaio 2015.



5. Il campo d'applicazione

La nuova prassi riguarderà unicamente le persone fisiche che detengono beni immobiliari nel loro patrimonio privato in quanto le persone fisiche che detengono immobili nella sostanza aziendale e le persone giuridiche sottostanno già a determinati controlli poiché incombe loro l'obbligo di tenere la contabilità.

Per farsi riconoscere la deduzione delle spese di manutenzione o di miglioria la persona fisica che detiene immobili nella sostanza

privata dovrà quindi dimostrare di avere effettuato un bonifico bancario su di un conto intestato al fornitore di materiali e/o di servizi residente all'estero. Il bonifico può avvenire su di un conto detenuto dal padroncino presso un istituto bancario in Svizzera o all'estero.

In questo contesto il pagamento a contante di una fattura esclude l'utilizzo di tale documento a fini fiscali. In materia di imposizione ordinaria è d'uopo tuttavia rilevare che qualora il contribuente non producesse le necessarie prove documentali, lo stesso potrà comunque beneficiare delle deduzioni forfetarie previste per i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, pari al 10% rispettivamente al 20% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a dieci anni prima, rispettivamente ha più di dieci anni (articolo 31 capoverso 4 LT e articolo 2 del Regolamento-LT).

6. Sintesi

A partire dal periodo fiscale 2015 le persone fisiche che detengono immobili nella sostanza privata e che si avvalgono delle prestazioni di fornitori di servizi o di beni con sede all'estero potranno dedurre le spese di manutenzione effettive ex articolo 31 capoverso 2 LT e le spese di miglioria ex articolo 134 LT unicamente previa presentazione di un documento che certifichi l'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario.

Elenco delle fonti fotografiche:

http://www.cdt.ch/files/images/n_332e67008c1616d961ef6d829e40cbca.jpg [15.06.2015]

<http://www.gdp.ch/sites/default/files/imagecache/DetailedL/article-media/2013/12/10/dscn4712.jpg> [15.06.2015]

[1] Padroncino: termine nostrano di recente conio che designa, tramite un diminutivo, un lavoratore indipendente della vicina penisola che, dopo aver oltrepassato la frontiera, presta dei servizi in suolo ticinese.

[2] Iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per una modifica degli art. 31 e 134 della Legge tributaria (combattere il fenomeno dei padroncini), del 23

settembre 2013, in: <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/pdf/IG526.pdf> [15.06.2015].

[3] Seduta XIV del Gran Consiglio, martedì 23 settembre 2014 – pomeridiana, pagina 1394, in: <http://www3.ti.ch/POTERI/sw/legislativo/attivita/vgc/2014/1291-Seduta14.pdf> [15.06.2015].

[4] Rapporto della Commissione speciale in materia

tributaria sull'iniziativa parlamentare 23 settembre 2013 presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari per la modifica degli art. 31 e 134 della Legge tributaria (combattere il fenomeno dei padroncini), del 12 settembre 2014, in: <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/rapporti/pdf/IG526-r.pdf> [15.06.2015].

[5] Seduta XIV del Gran Consiglio, op. cit., pagina 1395.